

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07891/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7891 del 2021, proposto da

Michela Greco, rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Christian Giordano non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione delle opportune misure cautelari,

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in

medicina generale triennio 2020/2023 della Regione Puglia;

- dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020;

- della graduatoria definitiva della Regione Puglia pubblicata sul BURP n. 66 del 13.05.2021 nella parte in cui il ricorrente è dichiarato non idoneo e collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023;

- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;

- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;

- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Prima di decidere sull'istanza cautelare, il Collegio ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando la ricorrente a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso "per pubblici proclami", con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti intimati, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dagli Enti, con contestuale rilascio alla ricorrente della relativa attestazione, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'onere per la ricorrenti di depositare la prova dell'avvenuta notifica

entro i successivi 7 giorni dal rilascio della citata attestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater dispone gli adempimenti di cui in motivazione, e rinvia la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza camerale del 26.10.2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO